

LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Sovente sono richieste dall'Ente committente all'impresa che deve realizzare un determinato progetto, o portare a compimento un appalto, maggiori competenze rispetto a quelle proprie dell'impresa.

Una soluzione potrebbe essere quella di costituire un'associazione temporanea di imprese, con una mandataria che rappresenta l'intero raggruppamento nei confronti del committente, e le imprese "satelliti" aderenti che, insieme, forniscono le competenze necessarie per portare a compimento il lavoro commissionato.

L'atto di associazione temporanea d'impresa è quel mezzo che permetterebbe, alle imprese associate, di realizzare un progetto unico, che ciascuna di esse, da sola, non avrebbe potuto realizzare, per mancanza di alcuni requisiti tecnici e/o finanziari, ovvero per l'eccessivo rischio.

Questo atto non comporta la nascita di un nuovo soggetto giuridico, sebbene venga conferito il mandato e talvolta anche la rappresentanza ad una sola impresa.

Di fatto ogni impresa conserverebbe la propria autonomia nella gestione degli adempimenti fiscali e contributivi, ne coordinerà il proprio intervento con quello delle altre imprese facenti parte l'associazione, mettendo a disposizione la propria esperienza e mezzi, per il raggiungimento dello scopo comune.

Si è usato il condizionale in riferimento alla soggettività passiva tributaria perchè diversi sono stati gli orientamenti forniti dal Ministero che talvolta considera l'ATI un autonomo soggetto passivo d'imposta se quanto realizzato costituisce un'opera unitaria



STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA

Dott. Fabrizio Abbruzzese - Dott. Giovanni Traversa
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

ed indivisibile; in altri casi lo stesso Ministero ha considerato quale elemento determinante non la realizzazione di un' opera unica, ma l'indivisibilità delle prestazioni fornite da ciascuna impresa (indivisibilità soggettiva).

La Corte di Cassazione, invece, con la Sentenza n. 6791 del 20.03.2009 ha precisato che non può configurarsi un autonomo ed unitario soggetto tributario, in quanto l'unitarietà avrebbe effetto solo tra le stesse imprese e nei confronti dell'Ente appaltante; mentre restano distinti i rapporti nei confronti dei terzi, come per gli Enti previdenziali e tributari.



STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA

Dott. Fabrizio Abbruzzese - Dott. Giovanni Traversa
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili